

"A" c.c. 25/10/2015



CITTA' di CANICATTI'

(Libero Consorzio comunale di Agrigento)


DIREZIONE II- U.O. TRIBUTI

**REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE
PENDENTI**

INDICE

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	3
Articolo 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	3
Articolo 3 - <i>Termini e modalità di presentazione della domanda</i>	3
Articolo 4 - <i>Importi dovuti</i>	3
Articolo 5 - <i>Perfezionamento della definizione</i>	4
Articolo 6 - <i>Diniego della definizione</i>	5
Articolo 7 - <i>Sospensioni termini processuali</i>	5
Articolo 8 - <i>Entrata in vigore</i>	5





Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 11, comma 1-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, convertito con modificazioni con la legge 21 giugno 2017 n. 96 disciplina "la definizione agevolata delle controversie comunali pendenti" alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni con la legge 96/2017.-.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 aprile 2017 al Comune impositore. Per Comune impositore si intende:

a) il Comune di Canicattì, per quanto attiene l'ICI, l'IMU, la TASI, la TARES e la TARI, l'imposta di pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, la TOSAP;

d) l'Agente della Riscossione, per quanto attiene le iscrizioni a ruolo, relativamente ai pagamenti, sia in forma volontaria che coattiva.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 settembre 2017. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.



Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi:

a) l'imposta, gli interessi e le spese di notifica indicati nell'atto impugnato;

b) gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto.

2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

3. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio, quelli dovuti per effetto della definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, di cui all'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, nel caso in cui il contribuente abbia presentato la domanda entro il 21 aprile 2017, per quanto attiene gli affidamenti all'Agente della Riscossione.

4. La definizione agevolata delle controversie tributarie comunali non è ammessa se il contribuente che ha presentato entro il termine di scadenza la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione rinuncia a quest'ultima definizione prima del perfezionamento della definizione.

5. All'importo calcolato ai sensi del comma 3 il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite riscosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.

6. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.

7. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

8. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

9. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi e non abbia aderito alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 30 settembre 2017 degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.

Se l'importo dovuto è superiore a duemila euro è previsto il pagamento rateale nella seguente misura:

a) il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 settembre 2017;



- b) il 20 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 28 febbraio 2018;
- c) il 20 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 31 luglio 2018;
- d) il 20 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 settembre 2018.

2. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2018. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.


Articolo 7 – Sospensioni termini processuali

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

2. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 30 settembre 2017.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.



COMUNE DI CANICATTI
DIREZIONE FINANZE E TRIBUTI
Protocollo N. 31075
del 21-7-17



COMUNE DI CANICATTI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Il Collegio dei Revisori dei Conti



Al Responsabile della P.O. n.1 Tributi della Direzione II
Antonio Pontillo
SEDE

Oggetto: Trasmissione parere su proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto
"APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DECRETO
LEGGE N.50 DEL 2017"

Con la presente, lo scrivente Collegio, in allegato trasmette il parere di propria competenza meglio
specificato in oggetto unitamente alla proposta di deliberazione consiliare ricevuta con nota prot. n.
30981 del 20.07.2017.

Con osservanza.

Canicatti, 20.07.2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

COMUNE DI CANICATTI
DIREZIONE FINANZE E TRIBUTI
Protocollo N. 31075
del 11/7/17

COMUNE DI CANICATTI'

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Il Collegio dei Revisori dei Conti



Parere su proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE N.50 DEL 2017"

Vista la proposta di deliberazione in oggetto trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 30981 del 20.07.2017 dal Responsabile della P.O. n.1 Tributi della Direzione II;

Visto il Decreto Legge 24 aprile 2017 n.50 riguardante "disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica " convertito con modificazioni con la Legge 21 giugno 2017 n.96 che all' art.11 avente ad oggetto "Definizione agevolata delle controversie tributarie" al comma 1 bis dispone che "Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente";

Preso atto che la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni e degli interessi maturati dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto di accertamento, oltre che delle spese di lite liquidate nelle sentenze non definitive.

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997;

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.118/2011;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Preso atto che l'adozione della proposta in esame non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio in corso di formazione;

Preso atto che la suddetta deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze. Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi del TUEL da parte del Responsabile della P.O. n.1 Tributi della Direzione II. Antonio Pontillo;

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile reso ai sensi del TUEL da parte del Responsabile della P.O. n.2 Servizi Finanziari della Direzione II, dott.ssa C. Meli;


Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto

ESPRIME

parere favorevole in merito alla suddetta proposta di deliberazione avente ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE N.50 DEL 2017".

Canicatti, 20.07.2017

II. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



Presenze III Commissione ConsiliareSeduta del **23/08/2017**
Verbale n. **7****Componenti commissione**

COGNOME	NOME	CARICA	Presente	Assente	Arrivo anticipato	Arrivo posticipato
Aprile	Diego	P.	X			
Carusotto	Salvatore	V.P.		X		
Cuva	Angelo	C.	X			11,50
Di Benedetto	Fabio	C.	X			
Di Fazio	Giangaspere	C.	X			
Giardina	Ignazio	C.	X			
Trupia	Ivan	C.		X		

Personale di supporto

	COGNOME	NOME	Ora d'entrata	Ora d'uscita	Note
Segretario	La Vecchia	Antonio	14,30	17,47	
Collaboratore					

*Canicatti, 24 agosto 2017*Il Segretario
F.to (Geom. Antonio La Vecchia)

Assenti N. 7 Consiglieri Comunali: D. Licata - F. Falcone - F. Cipollina - M. Lo Giudice - S. Carusotto - E. Pendolino - B. Alaimo.

Hanno votato:

A favore N. 17 Consiglieri Comunali (unanimità dei Consiglieri presenti)

Per quanto sopra,

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**


DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

N.B. Della presente seduta consiliare esiste resoconto integrale stenotipico.

I Lavori del Consiglio si sono conclusi alle ore 20,40


IL CONSIGLIERE ANZIANO

Fabio Di Benedetto



IL PRESIDENTE

Avv. A. Tedesco



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Domenico Tuttolomondo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 30/08/2017 al 13/09/2017, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE
- È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria

Il Segretario Generale

Fto _____

Fto _____

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 - comma 1 - L.r. 3.12.1991, n.44
Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale
Dr. Domenico Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicatti, _____

Il Funzionario